

Tutele per il lavoratore: Fondo di garanzia TFR, NASpI e ticket licenziamento

26 marzo 2025

Mariacarla D'Amico

Componente della Commissione Diritto del lavoro dell'Odcec di Roma

Il Fondo di Garanzia

Fonti normative:

L.n. 297/1982

D.Lgs. N. 80/1992

Circolari Inps:

n. 74 del 15 luglio 2008

n. 32 del 4 marzo 2010

n. 70 del 26 luglio 2023 per aggiornamento successivo al D.Lgs. n. 14/2019 (più avanti CCII)

Il Fondo di Garanzia INPS tutela i lavoratori subordinati intervenendo direttamente nel pagamento dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro, salvo poi il diritto di surroga dell'Inps nei confronti dell'originario soggetto obbligato.



Il Fondo di Garanzia: soggetti beneficiari

- Lavoratori dipendenti
- Apprendisti
- Dirigenti
- Giornalisti professionisti
- Pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato
- Lavoratori dello spettacolo
- Soci delle cooperative di lavoro

Aventi diritto – coloro che possono vantare il diritto al pagamento a titolo derivativo

- Parenti entro il terzo grado e affini a carico entro il secondo
- Società cessionarie di crediti del lavoratore per Tfr



Il Fondo di Garanzia: soggetti beneficiari

Lavoratori non regolarizzati.

L'accertamento giudiziale è una prova che le sedi Inps valuteranno e respingeranno nel caso in cui:

1. Il ricorso sia stato presentato decorsi i 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro senza che il datore di lavoro abbia opposto la prescrizione (quinquennale) del credito per il TFR;
2. Durante il periodo di lavoro accertato, il lavoratore risulti percettore di prestazioni erogate dall'Istituto stesso e fondate sullo status di disoccupazione o sul reddito.



Il Fondo di Garanzia: presupposti

Datori di lavoro assoggettabili a procedure concorsuali

- Cessazione del rapporto di lavoro
- Apertura di una procedura concorsuale
- Esistenza del credito per retribuzioni/tfr rimasto insoluto

Datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali

- Cessazione del rapporto di lavoro
- Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali
- Prova dell'esistenza di un credito per Tfr e retribuzioni
- Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata

Il Fondo di Garanzia: presupposti

Esistenza del credito per retribuzioni/tfr rimasto insoluto

Tfr deve risultare in maniera espressa nello stato passivo

Crediti di lavoro diversi dal Tfr inerenti gli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi che precedono:

1. La data di apertura della procedura concorsuale, se il lavoratore ha cessato il rapporto prima dell'apertura della procedura stessa;
2. La data di deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l'intervento del fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
3. la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.

Il Fondo di Garanzia presupposti

Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali

Spetta al lavoratore l'onere della prova

La prova diretta è il decreto che respinge l'istanza di apertura della procedura.

Il decreto non è necessario:

- Se l'Inps ne è già in possesso;
- Se il datore di lavoro è un imprenditore agricolo;
- Se il datore società a responsabilità limitata (anche unipersonale) si trova, per i 3 esercizi precedenti la data della domanda di intervento del Fondo di Garanzia, nelle condizioni di cui all'art.2 comma 1 lettera d) del CCII e cioè:
 - Attivo patrimoniale < 300.000,00;
 - Ricavi lordi < 200.000,00;
 - Debiti complessivi, anche non scaduti < 500.000,00.



Il Fondo di Garanzia: la domanda

Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro

Fondi di garanzia - Domanda (Cittadino)

Rivolto a:

Cittadini

Intermediari e consulenti

Utilizza il servizio

Fondi di Garanzia - Nuova domanda telematica Cittadino

Rivolto a:

Cittadini

Utilizza il servizio



Il Fondo di Garanzia: la domanda

Manuale

Home Domande > Consultazione Gestione Contatti Modulistica e Normativa >



Indicare obbligatoriamente i dati con *

PRESTAZIONI RICHIESTE

Selezionare le prestazioni richieste:

- Intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR (art. 2 L. 297/82).
- Intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati negli ultimi tre mesi del rapporto (art. 1 e 2 d.lgs. 80/92).
- Intervento del Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare di cui l'art. 5 del d.lgs.80/92



Il Fondo di Garanzia: la domanda

DATORE DI LAVORO INSOLVENTE

PROCEDURA CONCURSUALE

- FALLIMENTO
- CONCORDATO PREVENTIVO
- LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
- AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- CONCORDATO PREVENTIVO CCII
- CONCORDATO SEMPLIFICATO CCII
- CONCORDATO MINORE CCII
- LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CCII
- DATORE DI LAVORO NON ASSOGGETTABILE A PROCEDURA CONCURSUALE.**

Indicare le azioni esecutive e le altre procedure aperte nei confronti del datore di lavoro

- Pignoramento mobiliare presso i locali dell'azienda
- Pignoramento mobiliare presso l'abitazione del datore di lavoro
- Pignoramento immobiliare

Indicare inoltre se ricorre una delle seguenti fattispecie:

- Eredita' giacente;
- Chiusura del fallimento /liquidazione giudiziale senza accertamento del passivo (art. 102 LF – art. 209 CCII);
- Nessuna delle precedenti;



Il Fondo di Garanzia: la domanda

[Consultazione domanda acquisita](#)

DATI ANAGRAFICI

DATORE DI LAVORO INSOLVENTE

PRESTAZIONI

TFR

CREDITI LAVORO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ALLEGATI

DATI TFR

Importo Lordo TFR Richiesto *

5.000,00

DICHIARAZIONI

In relazione al rapporto di lavoro intercorso dichiaro che:

- Ho percepito un anticipo sul TFR
- Non ho percepito anticipi sul TFR
- il TFR è stato ceduto/pignorato;
- il TFR non è stato ceduto/pignorato;

i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

INDIETRO

AVANTI



Il Fondo di Garanzia: la domanda

DATI ANAGRAFICI	DATORE DI LAVORO INSOLVENTE	PRESTAZIONI	TFR	CREDITI LAVORO	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	ALLEGATI
-----------------	-----------------------------	-------------	-----	-----------------------	--------------------------	----------

DATI CREDITI DI LAVORO (ARTT. 1 E 2 D.LGS. 80/92).

Importo richiesto (al lordo IRPEF e al netto contributi previdenziali) *:

Il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (Art. 2, comma 2 del d.lgs. 80/92).

Periodo di maturazione dei crediti richiesti *: dal: al:

Il periodo coperto dalla garanzia del Fondo corrisponde agli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi che precedono:

- la data del provvedimento o la data di presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale, oppure, se precedente, la data del deposito in tribunale del ricorso per il riconoscimento dei crediti per i quali si chiede l'intervento del Fondo (se il rapporto è cessato prima o contestualmente all'apertura della procedura concorsuale);
- la data di deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro (se il datore di lavoro non è soggetto a procedura concorsuale);
- la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa (se il lavoratore ha effettivamente prestato attività lavorativa dopo l'apertura della procedura). Se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, i dodici mesi sono calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore.

DICHIARAZIONI

Dichiaro che per il periodo per il quale richiedo l'intervento del Fondo:

Ho percepito dalla procedura concorsuale la somma di:

Non ho percepito alcuna somma

i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

INDIETRO

AVANTI



Il Fondo di Garanzia: la domanda

DATI ANAGRAFICI	DATORE DI LAVORO INSOLVENTE	PRESTAZIONI	TFR	CREDITI LAVORO	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	ALLEGATI
-----------------	-----------------------------	-------------	-----	----------------	---------------------------------	----------

FONDO DI GARANZIA DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE

Fondo in cui si è verificata l'omissione contributiva

Numero Covip *

Denominazione

Il Fondo di iscrizione attuale è diverso da quello in cui si è verificata l'omissione contributiva

IMPORTI DOVUTI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A TITOLO DI OMESSA CONTRIBUZIONE

Anno	Importo	
<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="250,00"/>	<input type="button" value="ELIMINA IMPORTO"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="INSERISCI NUOVO IMPORTO"/>

DICHIARO:

di non aver riscattato integralmente la posizione previdenziale complementare presso il fondo al quale deve essere destinato il pagamento.

i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori



Il Fondo di Garanzia: la domanda

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE			
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	MODELLO	ALLEGA
SR22	Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi con sottoscrizione autenticata		
SR30	Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà degli eredi del lavoratore		
SR52	Dichiarazione del responsabile della procedura		
SR95	Dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare		
SR96	Autocertificazione per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare (in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale o di rifiuto alla compilazione del mod. SR95)		
SR98	Dichiarazione del legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare		
MV70	Modulo di indentificazione finanziaria bonifici esteri Area SEPA		
Istituzione erede o legato	Documentazione necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato)		
Prospetti paga mensilità	Copia dei prospetti paga relativi alle mensilità richieste		
CU anno di cessazione	Copia della certificazione unica relativa all'anno di cessazione del rapporto di lavoro		
SR94	Dichiarazione del legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare in caso di domanda presentata dall'erede		
Decreto art. 180 L.F.	Copia autentica del decreto di omologazione o della sentenza di omologazione.		
Comunicazione art.171 LF	Copia della comunicazione di cui all'art. 171 LF, ora art. 104 CCII, "Convocazione dei creditori" inviata dal commissario giudiziale, in cui sia possibile evincere l'ammontare del credito, il privilegio riconosciuto e la proposta del debitore		
Testamento	Copia autenticata del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte (in caso di successione testamentaria);		
Autorizzazione Giudice Tutelare	Copia autenticata dell'autorizzazione del giudice tutelare alla riscossione del TFR e degli altri crediti di lavoro (se tra gli eredi sono presenti minori o incapaci);		
Altro	Documentazione Varia		



NASpI nei casi di crisi di impresa

Fonti normative:

Artt. 189 e 190 del CCII

Circolari Inps:

n. 21 del 10 febbraio 2023

In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro contemplati dall'art. 189, ai lavoratori è accordato il trattamento NASpI.

Ai sensi dell'art. 189 CCII, i rapporti di lavoro cessano in mancanza di subentro da parte del curatore, quando:

- I lavoratori rassegnano le dimissioni nel periodo di sospensione.
- Il curatore comunica il recesso.
- Decorrono quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale (salvo proroghe), senza comunicazione di subentro.



NASpI nei casi di crisi di impresa

Il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda NASpI non decorre dalla cessazione, ma dalla comunicazione della cessazione o dalle dimissioni del lavoratore.

- Per le dimissioni, il termine decorre dalla data in cui sono rassegnate.
- Per il recesso del curatore, il termine decorre dalla data di ricezione della comunicazione.
- Per le ipotesi di cessazione per decorso dei termini (senza subentro del curatore), dalla data in cui il rapporto si intende cessato.




NASpI: la domanda

[Home](#) / [Tutti i servizi](#) / [Portale disoccupazione](#)

Portale disoccupazione / Domanda di disoccupazione

 Invia domanda-Anagrafica



I dati proposti in questa sezione sono i più recenti disponibili negli archivi dell'Istituto. Il lavoratore può modificarli dal proprio profilo MyINPS.

Dati anagrafici

Cognome:	Nome:	Sesso:	Stato civile:
Comune di nascita:	Provincia di nascita:	Stato di nascita:	Data di nascita:
Residenza:	Cittadinanza:	Nazionalità (altra cittadinanza):	
Dati di residenza in Italia			
Indirizzo:	Civico:	Cap:	
Comune:	Provincia:	Stato:	

Posso aiutarti
sulla Domanda
di NASpI?





NASpI: la domanda

Portale di disoccupazione x +

https://servizi2.inps.it/servizi/GedoDS/WizardDomanda/DisplayUltimoRapportoLavoro

Nuova scheda TeamSystem | Portal... MIO-IP.it - Ecco il tu... MUT Ditte e Consul... Studio Vicerè - Gest... Google Area utente - Eutek... SIL - Lavoro Omnia TeamSystem (STUD... Adobe Acrobat Tutti i preferiti

Anagrafica Ultimo lavoro Prestazione Pagamento

i I dati da compilare in questa sezione sono relativi al rapporto di lavoro per il

Ultimo rapporto lavoro - Datore di lavoro

I dati proposti sull'ultimo rapporto di lavoro sono corretti e/o completi

Sì

No, sono/state necessarie correzioni e/o integrazioni

Se si seleziona No e si vogliono ripristinare gli eventuali dati originali proposti in automatico da

[Reset](#)

Datore di lavoro con sede ubicata in un paese estero* Sì No

Data inizio Data fine*

Ragione sociale (nominativo se persona fisica)* Indirizzo* N. civico

Provincia* Comune* CAP*

Stato Matricola Codice fiscale/P.IVA

(*) I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

CESSIONE ATTIVITA

DECADENZA DAL SERVIZIO

DIMISSIONI

DIMISSIONI DA LAVORATRICE-MADRE (O PADRE) IN PERIODO PROTETTO

DIMISSIONI DURANTE IL PERIODO DI PROVA

DIMISSIONI GIUSTA CAUSA

FINE CONTRATTO

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO

MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA

MODIFICA DEL TERMINE INIZIALMENTE FISSATO

PENSIONAMENTO

RISOLUZIONE CONSENSUALE

CESSIONE ATTIVITA

Posso aiutarti sulla Domanda di NASpI?



NASpI: la domanda



i I dati presenti in questa sezione saranno inseriti nella dichiarazione di immediata disponibilità che INPS invierà al Centro per l'Impiego selezionato. I Centri per l'impiego selezionabili sono quelli comunicati da ANPAL per la provincia del domicilio che è stato dichiarato.

Dichiarazione immediata disponibilità

Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015, la presente domanda di disoccupazione equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. Selezionare il Centro per l'Impiego al quale vuole sia inviata la presente Dichiarazione di Immediata Disponibilità:

Centro per l'impiego

Al suddetto Centro per l'impiego verranno trasmessi i suoi dati anagrafici, il domicilio ed i recapiti (email e numeri telefonici) contenuti nella presente domanda nonché le dichiarazioni che di seguito le chiediamo di fornire:

Dichiaro

- di essere disoccupato dal a seguito di cessazione rapporto lavorativo subordinato con
- ove rivestivo la qualifica *
- che il paese di cittadinanza è
- di comunicare al suddetto Centro per l'impiego eventuali variazioni dei dati anagrafici, del domicilio e dei recapiti telematici.

ATTENZIONE

Nell'ambito della Provincia Autonoma di Bolzano, ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupazione non è sufficiente rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità nella domanda di NASpI, ma è necessario recarsi personalmente presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro per rendere una dichiarazione di disponibilità immediata alla ricerca ed allo svolgimento di attività lavorativa.

(*) I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

< Indietro

Salva e prosegu >

Esci



Ricordarsi di effettuare la dichiarazione al SIISL – <https://siisl.lavoro.gov/Home/StartAuth>

Ticket licenziamento

Fonti normative:

Art. 189 del CCII

Circolari Inps:

n. 46 del 17 maggio 2023

L'obbligo contributivo del ticket licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall'art. 189 del CCII:

- Licenziamento
- Dimissioni giusta causa
- Risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.

Nelle ipotesi di interruzione del rapporto intervenute durante il periodo di sospensione , i mesi che intercorrono tra la data di apertura della procedura e la data di cessazione non devono essere conteggiati ai fini dell'anzianità aziendale.



Ticket licenziamento

L'importo del contributo è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, calcolati sugli ultimi tre anni di lavoro.

Per il 2025 l'importo del ticket è: **640,76 €** per ogni anno di anzianità aziendale.

Il curatore dovrà provvedere al pagamento e all'invio del flusso uniemens con le istruzioni tecniche contenute nelle circolari:

- n. 40 del 19 marzo 2020;
- n. 137 del 17 settembre 2021;
- n. 46 del 17 maggio 2023.